REGOLAMENTO (CEE) N. 1216/89 DEL CONSIGLIO

del 3 maggio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3103/76 relativo all'aiuto per il frumento duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, data l'importanza che il regime d'aiuto alla produzione di frumento duro riveste nella formazione del reddito degli agricoltori in talune zone svantaggiate della Comunità in cui questa produzione ha carattere tradizionale, occorre prevedere l'applicazione di detto regime anche alla regione della Tracia in Grecia e, per la Spagna, alla Comunità autonoma di Navarra ed alle provincie di Toledo, Zamora e Salamanca; che conviene modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 3103/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1583/86 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76 è modificato come segue:

1) la regione «Tracia» è aggiunta alla parte «Grecia»;

2) la parte «Spagna» è sostituita dal testo seguente:

«SPAGNA»

— Comunidades Autónomas: Andalucia y Navarra

— Provincias: Badajoz — Burgos — Salamanca — Toledo — Zamora — Zaragoza»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1989/1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 40.